

## **CAPITOLATO D'ONERI**

### **PER LA CONCESSIONE SESSENALE DELLA GESTIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO BIVIO CASCINARE - CIG: 70492232D8**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto e Scelta del contraente**

1. Il presente affidamento prevede la concessione in gestione dell'impianto sportivo denominato Campo Bivio Cascinare situato in Via E.Lussu con relative attrezzature in dotazione, di seguito individuato come "Struttura".
2. L'affidamento, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del D.Lgs. 50/016 (nel prosieguo anche Codice), verrà effettuato mediante procedura di gara "aperta" da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice.

#### **Articolo 2**

##### **Durata della concessione**

1. La concessione avrà la durata ininterrotta di 6 anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto,
2. La gestione decadrà, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, alla scadenza naturale.
3. Il concessionario si impegna, nelle eventuali more del completamento delle procedure amministrative relative all'affidamento della struttura, a prorogare l'erogazione del servizio per il periodo necessario al completo espletamento delle procedure, su richiesta dell'Ente affidatario agli stessi patti e condizioni per un periodo non superiore a 180 giorni.

#### **Articolo 3**

##### **Tipologia del servizio**

1. Lo scopo della concessione è favorire l'utilizzo della Struttura prioritariamente per le attività di competenza, nonché occasionalmente per altre manifestazioni di carattere ricreativo ad ampio coinvolgimento sociale.
2. Il concessionario deve garantire il perfetto stato della Struttura tutte le volte che queste dovranno essere utilizzate dalle Scuole, tenute comunque alla pulizia dopo l'utilizzo, e/o dal Comune.
3. Il concessionario dovrà garantire l'uso del campo sportivo da parte di terzi, considerando le diverse necessità espresse, soddisfacendo in via prioritaria le esigenze locali.
4. La Struttura non potrà essere utilizzata, pena la decadenza della concessione, per manifestazioni di tipo politico o per iniziative organizzate da privati cittadini e non aperte al pubblico.

## **Articolo 4**

### **Tariffe**

1. L'accesso ai servizi da parte di soggetti terzi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. Il concessionario percepirà come contributo economico massimo per la gestione il 100% dell'introito proveniente dalle tariffe versate dagli utilizzatori dell'impianto.
3. Al concessionario è consentito disporre la revoca della concessione degli spazi alle Associazioni o Società che non ottemperano al pagamento delle predette tariffe per tre mesi consecutivi.
4. Il concessionario non potrà esigere il pagamento di ulteriori somme rispetto a quelle indicate nel presente articolo. La richiesta di somme eccedenti rispetto a quelle di cui sopra comporterà la possibilità per l'Ente di risolvere di diritto il contratto di concessione e l'obbligo per il concessionario di restituzione di tutte le somme indebitamente incassate.
5. Nessun indennizzo sarà dovuto dal Comune per la riduzione delle ore e dei periodi di utilizzo previsti nel presente capitolato, se tale riduzione è dovuta a fattori estranei alla volontà dell'Ente o dovuta a cause di forza maggiore.
6. Non sono previsti rimborsi per le spese sostenute qualora il Comune stabilisse di non aggiudicare l'appalto.

## **Articolo 5**

### **Oneri di gestione**

1. Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare la Struttura in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura della singole strutture consegnate al concessionario in uno stato adeguato alle norme di sicurezza vigenti.
2. Il concessionario dovrà:
  - provvedere alla sistemazione del terreno di gioco, della recinzione, dei cancelli e delle porte, dell'impianto elettrico esterno ed interno, del sistema di irrigazione, della tettoia, degli spogliatoi con relativa imbiancatura;
  - provvedere alla richiesta di omologazione del terreno di gioco da parte degli organi competenti;
  - assumere a proprio carico le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori;
  - assumere a proprio carico le spese per la custodia, la pulizia giornaliera e quella straordinaria, la sorveglianza dell'impianto e delle relative attrezzature e a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
  - provvedere al pagamento di tutte le spese inerenti la gestione dei singoli impianti sportivi, ivi comprese le utenze (gas, elettricità, acqua, ecc.) e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti anche se dovute all'uso della struttura da parte della Scuola o del Comune. Per quanto riguarda le utenze, il concessionario si impegna ad effettuare la voltura delle utenze attive per ogni impianto entro un mese dalla sottoscrizione della convenzione e ad attivare ogni nuova fornitura che dovesse essere riconosciuta necessaria;
  - segnalare tempestivamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività, nonché la necessità di interventi straordinari;
  - ad applicare e riscuotere le tariffe stabilite dal Comune secondo le modalità di cui al precedente art. 4;

- assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, ivi compreso l'infermeria che dovrà sempre essere rifornita di farmaci e di quant'altro necessario per i medicinali di pronto soccorso;
- garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori dell'impianto, evitando attività che possano arrecare molestia o danno;
- limitare l'accesso alla Struttura ad un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico - sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- assumere a proprio carico le tasse, le imposte nonché i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- garantire adeguato riscaldamento negli spogliatoi e nei servizi igienici;
- realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la partecipazione dell'utenza, ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani e ai soggetti diversamente abili;
- individuare, ai sensi dell'art. 19 del D. M. del 18/03/96 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi", il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il quale, per tale compito, può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, il cosiddetto "responsabile della sicurezza";
- provvedere agli oneri per l'applicazione del D. L.vo 81/2008 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei volontari;
- mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione, quantunque non ivi espressamente indicate senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo, sostenendo altresì le spese per la manutenzione ordinaria necessaria ed indispensabile per il buon funzionamento della palestra comunale in questione;
- versare al Comune il canone concessorio stabilito in sede di aggiudicazione dell'appalto in unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno;

**Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 art. 3, si intendono come "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.**

**A titolo esemplificativo ma non esaustivo, in relazione all' impianto oggetto della concessione, rientrano nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:**

- la riparazione e la sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni (es. sostituzione vetri rotti, maniglie, ecc.) e loro verniciatura;
- la riparazione e la sostituzione di parti accessorie di attrezzature sportive;
- la riparazione e la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- la riparazione e la sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
- la riparazione e la sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate (es. tabelloni segnapunti), degli impianti di suoneria, di amplificazione e di allarme. Le riparazioni dell'impianto elettrico dovranno essere certificate da personale specializzato;
- il cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione sia sulle aree destinate alle attività sportive che all'interno degli spogliatoi e degli altri locali di pertinenza illuminazione (ad eccezione fari esterni);
- manutenzione luci d'emergenza;

- riparazione di grondaie, converse, discendenti, anche con sostituzione parziale degli stessi;
- la pulizia e tinteggiatura dell'esterno senza alterazione delle tinte esistenti;
- la pulizia, riparazione, tinteggiatura, sostituzione parziale di scuri, persiane, avvolgibili, inferriate, davanzali, cornici, zoccolature ecc.;
- la manutenzione delle varie macchine in dotazione (pulizia, ecc.);
- la riparazione e il mantenimento delle pavimentazioni degli spazi interni;
- la manutenzione, la custodia e le necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili degli impianti;
- la pulizia e la disgorgatura delle tubazioni di scarico degli impianti;
- la tinteggiatura annuale degli spogliatoi e dei locali di servizio;
- la riparazione e il rifacimento di parti di intonaci interni, la riparazione di rivestimenti e pavimenti interni, conseguenti a negligenze d'uso;
- la manutenzione e la verniciatura di tutte le parti metalliche degli impianti, quali inferriate, corrimani, ringhiere, ecc.;
- la verifica periodica degli estintori e ricarica degli stessi; degli impianti di messa a terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche; degli impianti di riscaldamento e antincendio previo accordo con il competente Ufficio Tecnico Comunale;
- curare gli spazi esterni di pertinenza dei campi sportivi garantendone la costante manutenzione, un uso corretto da parte dell'utenza;
- curare le siepi e il taglio dell'erba degli spazi verdi esterni adiacenti e di pertinenza di ciascun campo sportivo;

3. Oltre alle azioni descritte al punto 2, il concessionario è tenuto a provvedere:

**a) alle operazioni giornaliere di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti:**

- mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) degli spogliatoi dei campi da calcio e relativi servizi igienici e docce, garantendo secondo le prescrizioni indicate nel manuale d'uso dei pannelli prefabbricati che verrà all'uopo fornito dall'U.T.C;
- verifica costante della dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza;
- accensione dell'impianto termico degli spogliatoi e dell'impianto d'illuminazione notturna quando necessario;

**b) alle seguenti operazioni di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:**

- sfalcio dell'erba con tosaerba a lame elicoidali o rotanti perfettamente affilate e smaltimento dell'erba;
- l'irrigazione durante i periodi caldi deve essere fatta al mattino (dalle 4 alle 7) e due o tre volte durante il giorno;
- segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
- nel periodo invernale, sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;
- riprese varie di avvallamenti con sabbia e torba e rullatura per il livellamento dei campi da gioco. Al riguardo, si precisa che le rullature devono essere eseguite in modo da evitare un'eccessiva compattazione del terreno, ed è preferibile a tal fine utilizzare il tosaerba a lame elicoidali semovente su rulli;

**d) alle seguenti operazioni stagionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:**

- semina nelle zone più colpite;
  - riposo dei campi;
  - concimazione periodica con concimi a lenta cessione di elementi stesi in modo uniforme e con dosaggi indicati dal produttore;
  - applicazione di trattamenti speciali quali diserbanti selettivi, antifungo e antigerminativo qualora le condizioni del campo erboso lo richieda;
  - stendimento di sabbia e torba quando necessaria;
  - rullatura nel periodo invernale e primaverile;
  - areazione ogni due o tre anni del tappeto erboso a seconda delle condizioni del campo erboso e relativa sabbiatura.
4. Il concessionario dovrà comunicare annualmente gli interventi effettivamente svolti, permettendo ed agevolando le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare.
5. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si valutassero necessari a seguito di tali sopralluoghi.

## **Articolo 6**

### **Ulteriori oneri**

1. Il concessionario si impegna altresì:
- a coordinare la propria attività con quella delle Scuole cittadine interessate all'utilizzo nel rispetto della specifica destinazione d'uso e della normativa vigente di settore secondo quanto già specificato al precedente art. 3;
  - ad assicurare l'utilizzo degli impianti, in via eccezionale e temporanea, per fini non sportivi soltanto previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico da consegnare al Servizio Sport per il prosieguo di competenza, almeno 10 giorni prima dell'iniziativa da porre in essere.
  - a mettere a disposizione gratuitamente dell'Amministrazione Comunale l'impianto sportivo per un numero massimo di 5 giornate annue. L'utilizzazione da parte del Comune sarà richiesta con preavviso scritto di almeno otto giorni e potrà essere rifiutata solo a fronte di impegni per gare di campionato già assunti in precedenza. Qualora l'Amministrazione Comunale insista per ottenere la disponibilità della struttura negli orari e nei giorni in cui sono previste competizioni sportive, dovrà sostenere i costi delle penali.
2. Il concessionario potrà apportare alle Strutture le migliorie necessarie ad una più idonea fruizione, Le migliorie e qualunque modifica delle Strutture dovranno precedentemente essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Elpidio a Mare e dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune potrà negare il diritto ad apportare le migliorie qualora queste comportino un prolungato disservizio,
4. Qualunque miglioria rimarrà al Comune al momento dello scadere della concessione.
5. Ogni danno a cose, attrezzature o parte della struttura dovrà prevedere l'immediata segnalazione al Comune e la successiva riparazione o sostituzione.

## **Articolo 7**

### **Oneri a carico del Comune**

1. Restano in carico al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dal D.P.R. n. 380/2011 art. 3
2. Qualora per lo svolgimento di tali opere o per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dal concessionario.
3. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dal concessionario anche con riferimento alla qualità dei servizi.
4. Eventuali irregolarità che dovessero essere riscontrate o difformità con gli impegni assunti sono comunicate per iscritto al concessionario e sono causa di possibile rescissione anticipata della concessione.
5. Inoltre è onere e responsabilità dell'Ente proprietario adeguare gli impianti alle eventuali nuove esigenze tecniche dettate da normative comunitarie, nazionali e/o regionali.
6. Per assicurare rapidità di intervento e di ripristino degli impianti, il concessionario, dietro autorizzazione dell'Amministrazione Comunale può disporre gli interventi tecnici straordinari necessari, anticipandone la spesa per conto del Comune, che provvederà al rimborso su presentazione delle relative fatture.

## **Articolo 8**

### **Sponsorizzazioni**

1. Al fine di incrementare le entrate permettendo l'equilibrio di bilancio della gestione, il concessionario potrà esporre all'interno degli impianti sportivi cartelli/striscioni per la pubblicizzazione di prodotti o soggetti economici a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia.
2. Allo scadere della concessione, il concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spese ogni materiale pubblicitario.

## **Articolo 9**

### **Personale**

1. Il concessionario si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni richieste con idonea organizzazione aziendale.
2. Il concessionario sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti fra il medesimo e il personale stesso, nonché del mantenimento dei buoni rapporti di collaborazione fra il suo personale e quello comunale avente diretta causa con il servizio di cui trattasi.
3. Il concessionario dovrà applicare al personale in argomento tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza e gli eventuali accordi integrativi nonché le leggi e i regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione degli infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso della gestione, ferma restando la completa responsabilità del concessionario per eventuali inadempienze.
4. Tutti gli emolumenti al personale e relativi oneri (assicurazioni sociali, assicurazione obbligatoria, oneri fiscali, ecc.), nonché ogni responsabilità comunque dipendente o connessa al rapporto di lavoro sono a completo carico del concessionario.
5. L'Ente comunale resta completamente estraneo al rapporto di lavoro del personale impiegato dal concessionario.

6. La stipula del contratto di concessione in esame non instaura alcun rapporto di lavoro tra il concessionario e l'Amministrazione Comunale, né tra questa e gli operatori di cui il concessionario si avvale per la gestione della struttura concessa.

## **Articolo 10**

### **Contributo annuale**

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a versare al concessionario un contributo anno di € 25.000,00 IVA esclusa – suscettibile di ribasso in sede di gara in 2 rate posticipate con scadenza 30 giugno e 31 dicembre previa verifica da parte dell'Ufficio Sport del rispetto da parte del concessionario degli obblighi previsti a suo carico dalla convenzione.
2. L'erogazione è subordinata alla presentazione di regolare fattura da parte del concessionario.

## **Articolo 11**

### **Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto - Fidejussione**

1. A garanzia dell'esatta osservanza delle obbligazioni relative alla concessione, il concessionario dovrà accendere apposita fidejussione (o polizza fideiussoria con primaria compagnia assicurativa o bancaria) pari al 10% del valore del contratto (percentuale che verrà maggiorata nelle misure ed al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 103, del Codice) che dovrà recare espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. La scadenza della fidejussione dovrà essere non antecedente al ..... e verrà svincolata a norma di legge.
3. La fidejussione dovrà, pena esclusione, essere accompagnata dalla dichiarazione dello stesso agente, attestante il possesso dei poteri di firma con gli estremi del mandato corredata da copia del documento di riconoscimento dello stesso.
4. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia dovuto rivalersi in tutto o in parte sulla stessa nel periodo di durata del contratto.
5. La cauzione sarà integralmente incamerata dall'Amministrazione Comunale nel caso di abbandono della gestione prima della scadenza e nel caso di risoluzione per inadempimento, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

## **Articolo 12**

### **Obblighi e responsabilità della Ditta**

1. Il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. Il Comune ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
2. Il concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. A tal fine, l'affidatario deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa da presentare in copia prima della stipula del contratto:
  - **per i danni causati dal proprio personale a beni mobili ed immobili dei Comuni associati, per un massimale di €1.500.000,00/sinistro;**

- **per la responsabilità civile verso terzi, per un massimale di €1.500.000,00/persona.**

4. La polizza non potrà avere durata inferiore a quella del servizio affidato.
5. Il concessionario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Sant'Elpidio a Mare.
6. Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, il Responsabile comunale del servizio può convocare il legale rappresentante del concessionario presso la sede del settore.
7. Per tutta la durata della gestione del servizio, il concessionario deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008) e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98.

### **Articolo 13**

#### **Inefficacia di clausole e/o patti aggiunti**

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche di qualsiasi specie e/o natura al contenuto nel presente capitolato potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

### **Articolo 14**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. L'aggiudicatario deve assicurare il pieno rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. ed in particolare dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi appaltati e con modalità a ciò strettamente correlate, impegnandosi a trattare tali dati con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.
2. La comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati è ammessa nei limiti previsti dal D. Lgs.196/2003.
3. Il soggetto aggiudicatario si impegna in ogni caso a non utilizzare dati e informazioni di cui i suoi operatori siano venuti a conoscenza; in caso di abuso essa sarà ritenuta direttamente responsabile del dolo, compresa ogni conseguenza civile e penale.
4. All'atto della stipula della convenzione, l'aggiudicatario, responsabile del trattamento, comunicherà al responsabile comunale del servizio, tramite invio di una formale comunicazione, i nominativi degli incaricati per il trattamento dei dati.
5. Relativamente alle procedure di gara, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi. Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.
6. I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento; le Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto o presso le quali dovranno essere fatti i necessari controlli; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90.



7. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
8. I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara.
9. Tali dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti i soggetti partecipanti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.n. 196/2003 e successive modificazioni.
10. Relativamente alla gestione dei servizi, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il Comune titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
11. L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune, trattando i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato; non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie degli utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare); non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell'appalto; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
12. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'aggiudicatario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della Legge medesima.
13. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dall'impresa saranno raccolti presso: il Comune di Sant'Elpidio a Mare - Area 3 Servizi Sociali e saranno trattati anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per la finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
14. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
15. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Sant'Elpidio a Mare – Area 3 Servizi Sociali, Culturali e Demografici – Piazzale Marconi 14/f.
16. Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Area 3 Servizi Sociali e Culturali.

## **Articolo 15**

### **Divieto di cessione e subappalto**

1. E' vietato il subappalto e la cessione del contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto; non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in atto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.
3. E' consentita la sub-concessione di eventuali servizi o attività complementari che il concessionario dovesse allestire all'interno della struttura previo nullaosta dell'Amministrazione Comunale.
4. Le Strutture non possono essere utilizzate come sede legali di associazioni o altri soggetti privati.

## **Articolo 16**

### **Inadempienze e penali**

1. A discrezione dell'Amministrazione Comunale, saranno eseguiti controlli sull'osservanza delle norme contrattuali e sulla qualità del servizio reso nonché ogni altro tipo di vigilanza sulla regolarità della gestione, servendosi all'uopo anche del personale della Polizia Municipale.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni e senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal presente capitolato, il concessionario sarà soggetto a penalità in tutti i casi in cui risulti inadempiente rispetto a qualunque normativa che regoli il servizio.
3. La misura della penale verrà stabilita dal Responsabile dell'Area nel rispetto dei seguenti vincoli:
  - da € 150,00 ad € 350,00 per violazioni di lieve entità che non si siano ripetute nel tempo (non rispetti gli orari previsti per l'apertura e la chiusura, ritardi, scarsa o assente vigilanza, lievi ritardi nell'esecuzione delle disposizioni dell'ufficio, carenze delle condizioni igieniche, ecc);
  - da € 350,00 ad € 700,00 per violazioni di evidente rilevanza (violazioni degli impegni assunti; ripetute segnalazioni degli utenti, per impiego di personale senza titoli adeguati o diversi da quelli previsti dalle normative vigenti, mancato rispetto degli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale o ne ritardi l'esecuzione, ecc.) o per il ripetersi delle violazioni di cui al punto precedente;
  - da € 700,00 ad € 3.500,00 per violazioni di primaria rilevanza (assenza di polizza assicurativa, interruzione del servizio per lunghi periodi, danni materiali e/o morali agli utenti, ritardata sottoscrizione del contratto, mancata o ritardata reintegrazione della polizza fideiussoria, mancata ottemperanza alle prescrizioni del capitolato di gara o alle cause contrattuali, ecc.) o per il ripetersi di cui al punto precedente.
4. La contestazione della violazione/inadempienza verrà effettuata, entro venti giorni dal momento in cui si ha conoscenza del fatto, tramite fax, lettera raccomandata o PEC.
5. Il concessionario potrà far pervenire memorie difensive e/o chiedere di essere sentito dall'Amministrazione Comunale nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. Contemporaneamente alla contestazione dell'addebito, l'Amministrazione Comunale diffiderà il concessionario ad adempiere nei tempi da essa stabiliti e, qualora, ne ricorrano gli estremi si procederà ai sensi del successivo art. 17.

## **Articolo 17**

### **Risoluzione del contratto**

1. Nel caso di mancato adeguamento o di reiterazione degli inadempimenti tali da interrompere il rapporto fiduciario con il concessionario, oltre a quanto già disposto con il precedente art. 16, l'Amministrazione Comunale, valutata la gravità dell'inadempienza, in funzione dei particolari scopi cui il servizio è destinato, potrà procedere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, alla risoluzione del contratto con preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, incamerando al contempo l'intera cauzione.
2. Anche in questo caso il concessionario potrà far pervenire memorie difensive e/o chiedere di essere sentito dall'Amministrazione Comunale nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'Amministrazione Comunale ha, inoltre, la facoltà di rescindere il contratto in ogni tempo per prevalenti motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario possa vantare alcuna indennità o risarcimento. In tal caso, il concessionario si impegna a restituire l'impianto nel momento in cui il Comune ne faccia richiesta.
4. L'Amministrazione Comunale può recedere altresì anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento e senza giustificazione, mediante preavviso scritto di almeno 90 giorni.
5. E' comunque esclusa la corresponsione al concessionario di qualunque indennizzo o risarcimento di sorta per l'esercizio, da parte del Comune, del diritto di recesso.
6. Salva ogni altra azione contrattuale, il Comune può avvalersi della risoluzione automatica della presente convenzione, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi di inadempimento dei seguenti obblighi da considerarsi rilevanti da parte del concessionario:
  - a) per frode;

- b) violazione del divieto di subappalto;
  - c) inadempimento grave da parte del concessionario agli obblighi assunti con il presente atto;
  - d) violazione degli obblighi di cui al presente capitolato ed al contratto, riscontrati e contestati al soggetto affidatario dagli Uffici Comunali per un massimo di due volte.
  - e) destinazione delle Strutture ad usi diversi da quelli consentiti in convenzione e da altra autorizzazione;
  - f) chiusura della Strutture o interruzione dell'attività, al di fuori dei periodi consentiti, salvo documentata causa di forza maggiore;
  - g) violazioni, constatate dalle competenti autorità, della normativa vigente in relazione all'utilizzo del personale necessario per il funzionamento dell'impianto;
  - h) grave e reiterata trascuratezza nell'ordine e nel decoro dei locali;
  - i) gravi mancanze o negligenze nella custodia, sorveglianza e manutenzione ordinaria dei locali, impianti e relative attrezzature;
  - j) gravi mancanze o negligenze che arrechino pregiudizio ai fruitori degli impianti.
  - k) impossibilità sopravvenuta delle prestazioni, da parte del concessionario per scioglimento della ragione sociale;
  - l) perdita, da parte del concessionario, della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - m) mancato adempimento, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della citata Legge n. 136/201, per cui le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
7. In caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento degli impegni assunti dal concessionario, il Comune rientrerà immediatamente nel pieno possesso delle Strutture e di quanto in esso contenuto, senza alcun obbligo di preve formalità e salvo rivalsa sul concessionario stesso per eventuali danni cagionati.
8. In caso di danni dovuti ad ammanchi, sottrazioni, cattiva manutenzione o a cattivo uso delle Strutture, il concessionario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale in misura pari all'entità del danno arrecato come quantificato dall'ufficio tecnico comunale.
9. La risoluzione avrà efficacia a decorrere dal mese successivo al ricevimento della dichiarazione del Comune mediante lettera raccomandata A.R. In ogni caso di cessazione del rapporto, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di risoluzione, il concessionario è tenuto a restituire l'impianto, gli arredi, le attrezzature e ogni altro bene di proprietà del Comune relativo alla gestione, nello stato in cui sono stati consegnati.
10. La risoluzione per inadempimento, oltre a non pregiudicare il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti, non esime il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
11. E' consentito al concessionario il diritto di recesso anticipato dal contratto senza alcun diritto o compenso di sorta con un preavviso di 90 giorni.

## **Articolo 18**

### **Canone annuo**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Sant'Elpidio a Mare il canone annuo offerto in sede di gara, rispetto a quello posto a base d'asta pari a euro € 3.000,00 IVA esclusa, provvedendo a liquidarlo entro il giorno 30 giugno di ogni anno.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite accredito sul conto corrente di tesoreria del Comune. La mancata corresponsione del canone annuo darà diritto all'Ente di incamerare parte della fidejussione che dovrà essere, immediatamente dopo, reintegrata.

## **Art. 19**

### **Stipula del contratto**

1. La stipula del contratto dovrà aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione da parte del Comune dell'avvenuta aggiudicazione.
2. L'Amministrazione Comunale, per motivate ragioni, potrà richiedere al concessionario, che non potrà rifiutare, l'inizio del servizio nelle more della stipula del contratto.
3. Nel caso in cui l'affidatario non si presenti alla stipula nel termine fissato e non concorrano giusti motivi, valutati tali dall'Ente stesso per la stipula tardiva, il Comune ha la facoltà di dichiararla decaduta e di procedere a nuovo affidamento, a spese dell'inadempiente.

## **Articolo 20**

### **Controversie**

1. Il concessionario elegge il proprio domicilio presso il Comune di Sant'Elpidio a Mare – Area 3 Servizi Sociali e Culturali, fermo restando che per ogni controversia il Foro competente è quello di Fermo.

## **Articolo 21**

### **Accettazione degli oneri contrattuali**

1. Il concorrente dichiara, all'uopo esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità, di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme e condizioni espresse nel bando e nel capitolato d'onori.
2. Dichiara, inoltre, di assumere a proprio carico tutte le spese inerenti la sottoscrizione e la registrazione del contratto senza diritto di rivalsa.
3. Il concorrente si obbliga, infine, a:
  - rispettare le norme previste dai regolamenti comunali esistenti o di futura emissione riguardanti la gestione di strutture sportive; ad osservare oltre al presente capitolato tutte le norme in vigore o emanate in corso d'opera che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni, le norme sanitarie, nonché le leggi anti inquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione normativa applicabile ai servizi oggetto del presente appalto;
  - rispettare quanto previsto dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.